



COMUNE DI PAVIA

Oggetto: temporanee misure preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19. Riapertura dei mercati per la sola vendita di prodotti alimentari nelle giornate feriali. Periodo 6 maggio - 16 maggio 2020 – Ordinanza ordinaria

IL SINDACO

Visto l'art 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamati:

- ✓ la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il d.l. 25/03/2020, n. 19, «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, il suo art. 3;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08/03/2020, ad oggetto «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26/04/2020, ad oggetto «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» e, in particolare, il suo articolo 10 comma 2;
- ✓ l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 24/04/2020, n. 539 ad oggetto «*Modifiche e integrazioni dell'ordinanza 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*»;
- ✓ il regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di consiglio comunale 17/12/2015, n. 56;
- ✓ la propria ordinanza 28/04/2020 PG 36862/20;

Considerato che:

- ✓ il quadro epidemiologico attuale in Regione Lombardia, pur evidenziando criticità significative, risulta di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente;
- ✓ la riapertura dei mercati scoperti, limitatamente al solo settore alimentare, può attenuare l'attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio, talché, se correttamente gestita, concorre alla riduzione del rischio da contagio COVID-19;
- ✓ lo scopo della presente ordinanza è di aggiornare i contenuti previsti in via generale ed astratta dall'ordinanza del Presidente della Regione 28/04/2020, n. 539;

- ✓ l'art. 10, comma 2 del d.p.c.m. 26/04/2020 prevede testualmente che “*si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni [...]*” rispetto alle prescrizioni emanate in via generale dal governo;
- ✓ in modo del tutto consequenziale, il termine finale della presente ordinanza segue quello della richiamata ordinanza del presidente della Regione Lombardia, talché cessa il proprio effetto, come quest'ultima, alle ore 00.00 del giorno 17/05/2020;

Ritenuto:

- ✓ di consentire lo svolgimento del mercato in Piazza Petrarca **per la sola vendita di prodotti alimentari tutti i giorni feriali ad eccezione della giornata del lunedì, qualora non festivi, dalle 8:00 alle 14:00 con le seguenti prescrizioni:**

a) definizione massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area di piazza Petrarca è definita in 42, (*corrispondente al doppio dei posteggi massimi autorizzati pari a 21*);

b) individuazione della suddetta area quale luogo idoneo, in considerazione della necessità di garantire le prescrizioni dell'Ordinanza Regionale 03/05/2020, n. 539 e fatto salvo il rispetto di quanto indicato alla precedente lett. a), allo svolgimento in via temporanea dell'attività di commercio su area pubblica da parte dei soli operatori alimentari, in riferimento ai seguenti mercati che hanno una cadenza settimanale:

- “mercato rionale di Piazzale Torino”
- “mercato rionale di Piazzale Caduti del Lavoro/Via Olevano;
- “mercato di Piazza Duomo/Cavagneria” - Ascom Pavia;
- “mercato Sperimentale” – Confeventi A.P.E.V.A. . ubicato in Viale Matteotti e in Via Strada.

c) individuazione della suddetta area quale luogo idoneo, in considerazione della necessità di garantire le prescrizioni dell'Ordinanza Regionale 03/05/2020, n. 539 e fatto salvo il rispetto di quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), allo svolgimento in via temporanea dell'attività di commercio su area pubblica da parte dei soli operatori alimentari che svolgono la propria attività su area pubblica e in posteggi isolati.

- ✓ di consentire lo svolgimento del mercato in Piazza del Carmine **per la sola vendita di prodotti alimentari nelle giornate di mercoledì e sabato dalle 08:00 alle 14:00 con le seguenti prescrizioni:**

a) definizione massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area di piazza del Carmine è definita in 32, (ovvero il doppio del numero dei posteggi autorizzati pari a massimo n.16);

- ✓ **di prevedere le seguenti prescrizioni comuni:**

a) individuazione del dipendente Simona Salvati nella sua funzione di sovrintendente di Polizia Locale e responsabile della Unità Organizzativa Interna “Tutela del Consumatore” che assuma il compito di “*Covid Manager*” per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza;



- b) limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
 - c) disposizione della segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
 - d) indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
 - e) accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
 - f) rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato inibendo l'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
 - g) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
 - h) rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
 - i) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
 - j) distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
 - k) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;
 - l) gli operatori commerciali utilizzeranno il servizio igienico pubblico ubicato in Viale Matteotti;
- ✓ **di individuare** tra le attività indifferibili da rendere in presenza tutte le attività attinenti l'organizzazione dei mercati dei dipendenti del Settore 4 assegnati al Servizio SUAP Commercio e Turismo, del Settore 8 assegnati al Servizio Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso del Settore S assegnati al Servizio tutti individuati dai dirigenti responsabili;
 - ✓ **di limitare** gli effetti della presente ordinanza fino alle ore 00.00 del giorno 17/05/2020;
 - ✓ **di pubblicare** il presente decreto all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

ORDINA

1. **di consentire** lo svolgimento del mercato in Piazza Petrarca per la sola vendita di prodotti alimentari tutti i giorni feriali ad eccezione della giornata del lunedì, qualora non festivi, dalle 8:00 alle 14:00 con le seguenti prescrizioni:
 - a) definizione massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area di piazza Petrarca è definita in 42, *(corrispondente al doppio dei posteggi massimi autorizzati pari a 21)*;
 - b) individuazione della suddetta area quale luogo idoneo, in considerazione della necessità di garantire le prescrizioni dell'Ordinanza Regionale 03/05/2020, n.



539 e fatto salvo il rispetto di quanto indicato alla precedente lett. a), allo svolgimento in via temporanea dell'attività di commercio su area pubblica da parte dei soli operatori alimentari, in riferimento ai seguenti mercati che hanno una cadenza settimanale:

- “mercato rionale di Piazzale Torino”
- “mercato rionale di Piazzale Caduti del Lavoro/Via Olevano;
- “mercato di Piazza Duomo/Cavagneria” - Ascom Pavia;
- “mercato Sperimentale” – Confeventi A.P.E.V.A. . ubicato in Viale Matteotti e in Via Strada.

c) individuazione della suddetta area quale luogo idoneo, in considerazione della necessità di garantire le prescrizioni dell'Ordinanza Regionale 03/05/2020, n. 539 e fatto salvo il rispetto di quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), allo svolgimento in via temporanea dell'attività di commercio su area pubblica da parte dei soli operatori alimentari che svolgono la propria attività su area pubblica e in posteggi isolati.

2. di consentire lo svolgimento del mercato in Piazza del Carmine **per la sola vendita di prodotti alimentari nelle giornate di mercoledì e sabato dalle 08:00 alle 14:00 con le seguenti prescrizioni:**

- a) definizione massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area di piazza del Carmine è definita in 32, (ovvero il doppio del numero dei posteggi autorizzati pari a massimo n.16);

3. di prevedere le seguenti prescrizioni comuni:

- a) individuazione del dipendente Simona Salvati nella sua funzione di sovrintendente di Polizia Locale e responsabile della Unità Organizzativa Interna “Tutela del Consumatore” che assuma il compito di “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza;
- b) limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- c) disposizione della segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
- d) indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
- e) accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- f) rilevazione, da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato inibendo l'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- g) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”, quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;



- h) rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
 - i) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
 - j) distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
 - k) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;
 - l) gli operatori commerciali utilizzeranno il servizio igienico pubblico ubicato in Viale Matteotti.
4. **di individuare** tra le attività indifferibili da rendere in presenza tutte le attività attinenti l'organizzazione dei mercati dei dipendenti del Settore 4 assegnati al Servizio SUAP Commercio e Turismo, del Settore 8 assegnati al Servizio Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso del Settore S assegnati al Servizio tutti individuati dai dirigenti responsabili;
5. **di limitare** gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 17/05/2020;
6. **di pubblicare** il presente decreto all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Settore 8 – Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso per quanto di competenza;
- Settore 4 – Cultura, Turismo, Suap e Commercio, Eventi e Brand Territoriale per quanto di competenza;
- Settore S – Servizio Mobilità per quanto di competenza;
- Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Il Sindaco
Mario Fabrizio Fracassi

